



Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Prot. T1.9215.0016687  
del 31/03/2015

- COMUNI
- PROVINCE
- AZIENDE SANITARIE LOCALI LOMBARDE
- ARPA  
Sede Centrale e Dipartimenti

**Oggetto : D.G.R. n. 49784/1985 "Regolamento locale di igiene tipo"**

Come noto l'art. 124 della l.r. 33/09 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ha previsto che le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo trovino applicazione solo quando compatibili con la medesima legge regionale, con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Si richiama, quindi, l'attenzione degli Enti in indirizzo su talune previsioni della d.g.r. 49784/1985 "Regolamento locale di igiene tipo" che, di fatto, non trovano applicazione in quanto non più compatibili e/o superate dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Ci si riferisce in particolare alla disciplina relativa:

- agli **scarichi idrici** e dunque alle disposizioni contenute nel Titolo II, capitoli 1, 2 (con esclusione dei punti 2.2.9. e 2.2.10 relativi alla disciplina dei serbatoi), 3 e 4;
- ai limiti di **rumore**, con particolare riferimento agli aspetti di acustica ambientale (Titolo II capitolo 8 punti da 2.8.1 a 2.8.10 e Titolo III capitolo 4 punti 3.4.51 a 3.4.55);
- agli **impianti termici** (Titolo II, capitolo 6 punti da 2.6.2. a 2.6.9, Titolo III, capitolo 4, punti da 3.4.27 a 3.4.29 e punti da 3.4.32 a 3.4.38);
- alle **industrie insalubri e tossici ad alto rischio** (Titolo II capitolo 7 punti 2.7.3 e 2.7.4).

Le disposizioni della deliberazione regionale sopra citate - anche a fronte del tempo intercorso dalla loro adozione - non sono infatti più allineate con la vigente normativa statale in materia ambientale, per i profili di seguito sinteticamente illustrati.

Le disposizioni del Regolamento di igiene tipo in materia di scarichi idrici sopra richiamate contrastano in gran parte con la normativa contenuta nel D.lgs. 152/2006 (cd. Codice

dell'ambiente), oltre che con quanto disposto nei successivi atti di regolamentazione e pianificazione regionale in materia di tutela delle acque.

Le disposizioni in materia di acustica ambientale sono ad oggi contenute nella L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e nei successivi decreti attuativi. Inoltre, per quanto riguarda la disciplina delle vibrazioni e dei relativi limiti, pur in assenza di una specifica normazione a livello statale, si deve ritenere che la competenza resti esclusivamente statale.

Le disposizioni relative agli impianti termici sono superate dal richiamo a norme tecniche UNI, espressamente effettuato nel DPR 412/93, nel DPR 74/2013 e nel D.lgs. 192/2005.


Le disposizioni relative alle industrie insalubri ed ai tossici ad alto rischio sono superate laddove la normativa ambientale prevede una valutazione sito specifica dell'impianto che documenti che *"l'esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato"* di cui all'art. 216 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934; si rileva che tali valutazioni rientrano a tutti gli effetti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) previste dal D.lgs 152/06 e nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.lgs 334/99.

Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo ad una presa d'atto di quanto comunicato, anche ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, ed i Comuni a modificare coerentemente i propri regolamenti locali d'igiene.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE AMBIENTE  
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

MARIO NOVA



IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE SALUTE

WALTER BERGAMASCHI

